

INFORMATIVA N. 14 / 2016

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **DICHIARAZIONE DI INTENTO – NOVITA' 2017**

Riferimenti Legislativi: **Risoluzione n. 120/E del 22/12/2016 Ag. delle Entrate**
Provvedimento del 02/12/2016
Sentenza Corte di Cassazione n. 7504 del 15/04/2016
Sentenza Corte di Cassazione n. 23329 del 15/10/2013

Approvato il nuovo modello di dichiarazione di intento per le operazioni che verranno effettuate a partire dal 1° marzo 2017.

Per le operazioni effettuate **fino al 28 febbraio 2017** varrà la presentazione mediante utilizzo del **vecchio modello**.

Obblighi in capo **all'esportatore abituale** e al **fornitore**.

L'Agenzia delle Entrate, con **Risoluzione n. 120 del 22/12/2016**, ha chiarito le **modalità di presentazione della dichiarazione nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo modello**.

Per gli acquisti effettuati **fino al 28/02/2017** l'esportatore abituale deve inviare ai propri fornitori la dichiarazione di intento redatta su **vecchio modello**, all'interno del quale è ancora possibile indicare il periodo di validità.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** o **IMPORTAZIONI** senza applicazione dell'IVA nell'ANNO


e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

operazioni comprese nel periodo da 3 giorno mese anno a 4 giorno mese anno



LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

Per gli acquisti che verranno effettuati a partire **dall'1/03/2017**, per i quali non è più prevista l'indicazione del periodo di validità (campi 3 e 4), la dichiarazione **deve** essere presentata su **nuovo modello** compilando:

- il campo 1 se la dichiarazione fa riferimento ad una sola operazione;
- il campo 2 se la dichiarazione si riferisce ad una o più operazioni, fino a concorrenza dell'importo indicato.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** o

IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2

Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione di intento utilizzando il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da ... a ...” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), **la dichiarazione è valida per le operazioni di acquisto effettuate fino al 28 febbraio 2017. Pertanto l'esportatore abituale che volesse acquistare beni e servizi dal 1° marzo 2017 deve utilizzare il nuovo modello.**

Come chiarito dalla Risoluzione n. 120, **in caso di presentazione della dichiarazione di intento con il vecchio modello mediante compilazione del campo 1 (“una sola operazione per un importo fino ad Euro”) ovvero del campo 2 (“operazioni fino a concorrenza di Euro”), la dichiarazione è valida anche dopo il 01/03/2017. In questo caso non deve essere presentata una nuova dichiarazione di intento.**

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

OBBLIGHI DELL'ESPORTATORE ABITUALE

Gli esportatori abituali (ovvero i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno registrato esportazioni e cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari totale), che intendono acquistare o importare **senza applicazione dell'Iva**, sono tenuti ad emettere la **dichiarazione di intento**.

L'esportatore abituale, una volta emessa la dichiarazione di intento, è tenuto ad alcuni adempimenti:

- 1) trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento;
- 2) consegnare o spedire la dichiarazione al fornitore/prestatore/Dogana **prima** dell'effettuazione dell'operazione (art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 746/83) unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione all'AdE;

*N.B. Al fine di attribuire **DATA CERTA**, lo Studio consiglia di utilizzare la Posta Elettronica Certificata (da PEC del mittente a PEC del destinatario) per spedire/consegnare ai fornitori le dichiarazioni d'intento unitamente alla ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate.*

- 3) **annotare entro 15 giorni** gli estremi delle dichiarazioni di intento emesse in apposito registro (o in qualunque registro Iva) assegnando un numero progressivo;
- 4) **verificare l'importo** complessivamente fatturato senza IVA, **che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione di intento**.

Attenzione: se l'esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, intende acquistare senza IVA per un importo superiore a quello riportato nella dichiarazione, **deve necessariamente produrre una nuova dichiarazione, indicando unicamente l'ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato.**

OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

Il fornitore, una volta ricevuta la dichiarazione di intento è tenuto ad alcuni adempimenti:

- 1) **riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione** all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente esportatore abituale, tramite verifica online al seguente indirizzo
<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>
oppure consultando le informazioni relative aprendo il proprio Cassetto Fiscale nell'area "Comunicazioni";
- 2) **numerare progressivamente** le dichiarazioni di intento ricevute ed **annotarle entro 15 giorni** dal ricevimento in apposito registro denominato "**Registro cronologico delle richieste**" (non soggetto a preventiva vidimazione);
- 3) indicare nella fattura di vendita emessa gli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute (numero e data), gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull'apposito registro e riportare anche il titolo di inapplicabilità dell'imposta (es. *Non imponibile art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72*)

Fac-simile indicazione su fattura emessa :

Non imponibile Iva ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), DPR 633/72 e successive modificazioni, come da vs. dichiarazione n. ___/___ del ___/___/___ e ns protocollo n. ___/___/___

- 4) riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Per applicare ai beni ceduti o ai servizi prestati la non imponibilità IVA, la dichiarazione d'intento deve essere ricevuta **in data anteriore all'effettuazione dell'operazione**, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/72.

In via generale l'operazione di cessione di **beni** si considera effettuata con la **consegna** o **spedizione**, mentre la **prestazione** di servizi con il **pagamento**.

Nel caso specifico della cessione di beni, non è ammesso emettere la fattura senza addebito dell'IVA se la dichiarazione d'intento viene ricevuta **successivamente** alla consegna della merce.

Novità importante:

In caso di compilazione del campo 2 del nuovo modello, il fornitore, soggetto destinatario della dichiarazione di intento, **ha l'onere di verificare che l'importo complessivamente fatturato senza IVA non ecceda mai quanto indicato nella dichiarazione stessa.**

Si consiglia, pertanto, di contattare la casa fornitrice del software di contabilità affinché venga previsto un automatismo di controllo del plafond, antecedente l'emissione della fattura, in modo da non superare l'importo indicato nella dichiarazione di intento del cliente.

SANZIONI

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in materia di dichiarazioni di intento è contenuta nell'**art. 7 del D. Lgs. 471/1997**, tenuto conto delle novità introdotte dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2014, che ha trasferito in capo all'esportatore abituale l'obbligo di trasmissione dei dati riportati nelle dichiarazioni di intento.

VIOLAZIONI	SANZIONE	RIFERIMENTO
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili art. 8 c. 1 lett. c) in mancanza di dichiarazione di intento	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Art. 7 comma 3
Cessionario/committente che emette dichiarazione di intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (il fornitore non risponde mai di questa violazione)	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Art. 7 comma 4
Acquisto/importazione senza applicazione dell'Iva in misura superiore al plafond disponibile	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta (sanzione ridotta della metà in caso di versamento entro 30 gg dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura)	Art. 7 comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili art. 8 c. 1 lett. c) prima di aver ricevuto o riscontrato la dichiarazione di intento	In misura fissa tra 250,00 Euro e 2.000,00 Euro	Art. 7 comma 4 bis

Ravvedimento operoso:

Se l'esportatore riscontra di aver superato il plafond disponibile, può regolarizzare la violazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso, versando una sanzione ridotta, oltre l'imposta e gli interessi.

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti

Verona, 30.12.2016

avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA